

**Al Personale**

**Docente e ATA**

**OGGETTO:** *Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19, ex art. 9, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n° 87.*

Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 9 ter, comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come modificato ed integrato dal D.L. 6 agosto 2021, n° 111,

comunico

che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, **sussiste l'obbligo per il personale scolastico di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n° 35309.**

A tal proposito segnalo che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità **dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose** (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una **validità di nove mesi** dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (**validità 6 mesi**);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (**validità 48 ore**).

Segnalo inoltre che il certificato di esenzione dalla vaccinazione fino al 30 settembre 2021, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021, **può essere rilasciato esclusivamente**

**1. dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei servizi sanitari regionali**

**2. dai medici di medicina generale dell'assistito solo se operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nazionale**

e deve contenere a pena di invalidità esclusivamente i dati dettagliati dalla circolare indicata (pp. 3-4).

Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e neppure permanere a scuola. Esso sarà considerato in assenza ingiustificata e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, già a partire dal primo giorno. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso. Inoltre il personale scolastico in parola sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 dell'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dal D. L. n. 111 del 6 agosto 2021.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata dal sottoscritto e dal personale all'uopo designato ad operare in tal senso, nel rispetto dell'art. 13, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19". Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni offline (con una interrogazione alla piattaforma nazionale almeno una volta al giorno, per l'aggiornamento del data base locale), garantendo l'assenza di informazioni memorizzate sul telefonino e minimizzando il numero dei dati visualizzabili dall'operatore. L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione.

Lo scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e ringrazia per l'attenzione prestata.

*Il Dirigente scolastico  
(prof. Roberto Peverelli)*